

**NOTA INFORMATIVA 10/2024:**

**RIFORMA FISCALE: DISPOSIZIONI IN TEMA DI FISCALITA' INTERNAZIONALE -  
RESTRIZIONI AL REGIME DEI LAVORATORI**

Oltre alla riforma del regime degli impatriati, commentata nell'informativa 9/2024, il decreto sulla fiscalità internazionale (D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209) rivede i criteri per individuare la residenza delle persone fisiche e delle società e agevola il trasferimento in Italia di attività economiche.

---

## 1. RESIDENZA FISCALE DELLE PERSONE FISICHE

---

A decorrere dall'1.1.2024 si considerano residenti (art. 2, co.2, DPR 917/1986) le persone che, per la maggior parte del periodo di imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno nel territorio dello Stato, alternativamente:

- a) la residenza, che l'art. 43 del Codice civile definisce quale il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ovvero dove vive abitualmente;
- b) il domicilio, inteso quale "il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona", senza che siano richiamati gli interessi di natura economica; di conseguenza, si considera residente una persona il cui nucleo familiare viva stabilmente in Italia, anche se abbia interessi economici esclusivamente all'estero;
- c) la presenza fisica.

L'iscrizione nelle Anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta non costituisce quindi più elemento di presunzione assoluta di residenza fiscale in Italia, in quanto il contribuente è legittimato a fornire le prove della propria residenza o domicilio all'estero.

---

## 2. RESIDENZA FISCALE DELLE SOCIETÀ

---

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 29.12.2023, si considerano residenti (art. 73, co.2, DPR 917/86), le società e gli enti che hanno nel territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d'imposta, alternativamente:

- a) la sede legale;
- b) la sede di direzione effettiva, (in sostituzione della sede dell'amministrazione), intesa come luogo in cui sono assunte, in via continua e coordinata, le decisioni strategiche relative alla gestione della società (c.d. *place of effective management*); è esclusa la rilevanza dell'attività di direzione e coordinamento (art. 2497 cod. civ.) svolta dalla capogruppo che si risolve in attività di supervisione e monitoraggio o, ad esempio, nell'istituzione di un sistema di *cash pooling*, nella standardizzazione dei processi, nella condivisione di competenze e tecnologie, nell'accentramento dell'organizzazione e gestione di determinati servizi;
- c) la gestione ordinaria in via principale (in sostituzione del criterio dell'oggetto principale), ovvero il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente.

Sussiste comunque la presunzione di residenza in Italia (salvo prova contraria) per le società ed enti che detengono partecipazioni di controllo in società ed enti residenti in Italia, se, in alternativa: i) sono, a loro volta, controllati, anche indirettamente, da soggetti residenti nel territorio italiano; ii) sono amministrati da un consiglio di amministrazione o altro organo di gestione, composto in prevalenza da soggetti residenti in Italia.

---

## 3. AGEVOLAZIONI PER IL TRASFERIMENTO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE IN ITALIA (RESHORING)

---

Al fine di promuovere lo svolgimento di attività economiche in Italia, i redditi derivanti da attività di impresa o dall'esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata svolte in un Paese estero non appartenente alla UE o allo SEE e trasferite in Italia sono non imponibili al 50% ai fini Irpef e Irap per il periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento in Italia e nei cinque periodi d'imposta successivi. Non sono considerate agevolabili le "attività economiche" esercitate nel territorio dello Stato nei ventiquattro mesi antecedenti il loro trasferimento in Italia.

L'agevolazione è valida anche per le holding che non si limitino alla mera detenzione delle partecipazioni (c.d. "holding statiche"), ma svolgano a favore delle partecipate, servizi di comune interesse e fruizione (c.d. "holding dinamiche").

L'agevolazione viene meno (con recupero delle imposte non pagate e degli interessi) se, nei cinque periodi d'imposta successivi alla scadenza del regime, il beneficiario trasferisce fuori dal territorio dello Stato, anche parzialmente, le "attività economiche" oggetto del precedente trasferimento in Italia.

L'efficacia della misura agevolativa, che si applica a decorrere dal 2024, è subordinata all'Autorizzazione della Commissione europea.